

[Home] [Documentazione] [Conferenze] [Mappa del sito] [Chi siamo] [Links]

[Home](#) ▶ [Documentazione](#) ▶ I Protocollo addizionale alla Convenzione Europea

pubblicato il 23 marzo 2000

Protocollo addizionale

alla **Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**
firmato a Parigi il 20 marzo 1952

Argomenti correlati (si aprirà una nuova pagina):

- ▶ [Convenzione europea per i diritti dell'uomo](#) firmata a Parigi il 4 novembre 1950 (emendata)
- ▶ [IV Protocollo addizionale](#) firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963
- ▶ [VI Protocollo addizionale](#) firmato a Strasburgo il 28 aprile 1983
- ▶ [VII Protocollo addizionale](#) firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984

Pubblicazioni **Centro Studi per la Pace**
Sito Internet - www.studiperlapace.it

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

Risoluti ad adottare misure idonee per assicurare la garanzia collettiva di certi diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito, denominata "la Convenzione"),

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Protezione della proprietà

Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni Precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.

Articolo 2 - Diritto all'istruzione

Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

Articolo 3 - Diritto a libere elezioni

Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.

Articolo 4 - Application territoriale

Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni